

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 13 del 30/01/2014 - rif. PREC 184/13/F

Parere di Precontenzioso n. 13 del 30/01/2014 - rif. PREC 184/13/F d.lgs 163/06 Articoli 68 - Codici 68.1

Art. 68, co. 13, D.lgs. n. 163/2006. Divieto di menzionare, nei bandi di gara, una fabbricazione o una provenienza determinata. Clausole di esclusione. Art. 46, comma 1-bis D.lgs. n. 163/2006- La ratio sottesa alla norma di cui all'art. 68 comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006, consiste nell'evitare che la previsione di brevetti, o la definizione di specifiche tecniche che menzionino una fabbricazione o una provenienza determinata, rappresentino un ostacolo alla libera circolazione delle merci mediante l'imposizione di particolari caratteristiche dei prodotti o dei servizi che implicano un determinato processo produttivo o una determinata provenienza (cfr. Avcp Pareri di precontenzioso n. 104 del 27 giugno 2012; n. 36 dell'11 marzo 2009; n. 97 del 9 aprile 2008; n. 202 del 31 luglio 2008; n. 51 del 10 ottobre 2007). L' eventuale "lacuna degli atti di gara, i quali non riportino accanto alle specifiche tecniche la clausola di equivalenza, viene colmata automaticamente dal Codice dei Contratti Pubblici grazie al principio di etero integrazione delle clausole del bando, e comporta che le relative disposizioni entrano a far parte della lex specialis della procedura di evidenza pubblica, senza necessità che la cogenza delle relative prescrizioni venga prevista nel bando o nel disciplinare" (cfr. Avcp Pareri di precontenzioso, n. 1 del 6 febbraio 2013 e n. 151 del 27 settembre 2012).

Parere di Precontenzioso n. 13 del 30/01/2014 - rif. PREC 184/13/F d.lgs 163/06 Articoli 46 - Codici 46.1.1

In un appalto avente ad oggetto la fornitura di dispositivi medici, la richiesta, a pena di esclusione, "di studi clinici disponibili a sostegno di efficacia e sicurezza del dispositivo medico" non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis, del d. Lgs. n. 163/2006, tenuto conto che detta fattispecie escludente, riflette l'esigenza di garantire che sia in ogni caso assicurata l'efficacia e la sicurezza del farmaco o del dispositivo medico offerto ed è conforme al principio di proporzionalità in quanto, nel richiedere la produzione di "riferimenti bibliografici", allude alla possibilità di ricorrere alla produzione di dati forniti dalla letteratura scientifica idonei a comprovare la sicurezza ed efficacia del prodotto senza la necessità di ricorrere a nuove sperimentazioni cliniche.